

COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DELIBERAZIONE COPIA DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 225 del 25 SETTEMBRE 2012

OGGETTO: LEGGE N. 135/2012 SULLA SPENDING REVIEW – INDIRIZZI SULL'AFFIDAMENTO SERVIZI ALLA SOCIETÀ MULTISERVIZI LEPINI S.R.L

L'anno **DUEMILADODICI**, il giorno **VENTICINQUE** del mese di **SETTEMBRE**, alle ore **16,30**, presso la sede comunale si è riunita, regolarmente convocata, la Giunta comunale con la presenza dei signori:

Nome	4()	presente	assente		
Macci Umberto	Sindaco	Χ			
Giordani Rinaldo	Vicesindaco	X			
Graziani Domenico	Assessore	X			
Federico Roberto	Assessore	X			
Silvagni Bruno	Assessore		Х		
Giorgi Claudio	Assessore	Χ			
Libertini Camillo	Assessore	Χ			
Miccinilli Angelo	Assessore	X			

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18/8/2000, n.267) il Segretario comunale dott. Luigi Pilone.

Il **Sindaço**, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

Che il Comune di Priverno è socio maggioritario, al 51%, della società a capitale pubblico Mutiservizi Lepini srl, e che la società Italia Lavoro Spa è socia al 49%;

Che la società Multiservizi Lepini srl è nata dalla trasformazione della società Multiservizi Lepini spa, Ove i soci hanno mantenuto le stesse quote di partecipazione nel capitale della società ;

Che il Comune di Priverno ha affidato alla società Multiservizi Lepini spa, prima e Multiservizi Lepini srl, dopo, la gestione dei seguenti servizi:

asilo nido

centro diurno disabili

servizio di assistenza domiciliare - assistenza domiciliare educativa - integrazione scolastica ai disabili

refezione scolastica per i bambini della scuola dell'infanzia, per gli alunni della scuola primaria e secondaria di I^ grado, nonché del servizio mensa sociale.

Viste le disposizioni normative degli ultimi ami in materia di società partecipate pubbliche che hanno sostanzialmente invitato gli enti , con un bacino di utenza di dimensioni minori (max 30.000 abitanti) a dismettere le partecipazioni in tali tipo di società o sciogliere anticipatamente le stesse;

Viste le disposizioni introdotte dalla manovra correttiva (legge 111/2011 relative al nuovo patto di stabilità interno) che, tra gli elementi di virtuosità previsti per gli enti per l'applicazione dei meccanismi premiali ai fini del patto, prevede al comma 2, lettera l): enti che pongono in essere "operazioni di dismissione di partecipazioni societarie nel rispetto della normativa vigente".

Vista, la deliberazione di consiglio comunale n. 46 del 13 luglio 2009 avente per oggetto: ricognizione delle società partecipate dal comune ai sensi dell'art. 3 commi 27/33 legge finanziaria 2008", con cui si autorizza il Comune di Priverno, ai sensi dell'art. 3, commi 27 e 28 della legge n. 244/2007, al mantenimento delle partecipazioni tra le altre, nella società Multiservizi Lepini s.r.l, in quanto gestendo alcuni servizi sociali e di assistenza scolastica, detta società esercita attività strettamente connesse con le finalità istituzionali dell'Ente con riferimento particolare ai servizi di natura sociale stante la rilevante quota di risorse investite dall'ente nel settore dei servizi sociali;

Vista la deliberazione di Giunta n. 282 del 01/12/2009 ratificata in Consiglio Comunale in data 14/12/2009, delibera 85/2009, con la quale si sono approvati degli appositi indirizzi, da sottoporre all'organo consiliare, di modifica dello Statuto della Società partecipata Multiservizi Lepini srl al fine di rendere le norme statutarie che la presiedono, già conformate a quelle proprie di una società in house, maggiormente aderenti alle disposizioni disciplinanti quelle previste per le società in house providing nonché approvare un apposito regolamento comunale al fine di consentire l'esercizio da parte del Comune di un controllo sulla società analogo a quello esercitato sui propri uffici;

Considerato che con delibera di Giunta n. 265 del 28/12/2010 si sono forniti appositi indirizzi per la predisposizione, a partire dall'anno 2011, di nuovi contratti di servizio con la società partecipata Multiservizi Lepini Srl che prevedessero, stante la natura di società in house della stessa, l'erogazione da parte dell'ente di un contributo in c/esercizio che, a seguito del mutato rapporto giuridico – sinallagmatico tra società ed ente, prevedesse la dazione, nel corso dell'anno, di contributi in c/esercizio (che per loro natura non sono assoggettati ad Iva con indubbio risparmio per l'ente), assoggettati a ritenuta ires nella misura del 4%/al fine di assicurare le necessarie risorse finanziarie atte ad garantire l'adempimento dell'attività e delle finalità proprie di quest'ultima che si esplicano nell'erogazione di servizi alla collettività di riferimento di questo ente locale;

Che il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica a seguito del referendum in materia di servizi pubblici di rilevanza economica che ha abrogato l'art. 23 bis del DL 112/2008 convertito in legge 133/2008 come modificato dalla legge 166/2009 (conversione del cosiddetto decreto Ronchi) , avviene mediante le varie forme previste dalla legge (gara ad evidenza pubblica , gestione mediante società in house providing etc) senza prevalenza alcuna, attraverso una scelta responsabile dell'ente rispetto alle opzioni ammesse dalla legge ;

Che in sostanza, dopo la pronuncia referendaria i Comuni sono chiamati, da un lato, a garantire alle comunità locali l'accesso ai beni ed ai servizi pubblici e, dall'altro, a ricercare un capporto fra costi e tariffe che consenta alle gestione di essere in pareggio.

Che qualsiasi forma di gestione venga individuata vi è sempre la necessità di una sana e corretta gestione economico-finanziaria;

che alla luce delle considerazioni su esposte le amministrazioni si trovano comunque a dover compiere un'analisi dei propri affidamenti ed a verificarne esclusivamente la conformità rispetto ai dettami comunitari.

Visto l'art. 4 (comma 1 e 2) del D.L. 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011 n. 148, che così testualmente recita:

Gli Enti locali, nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, verificano la realizzabilità di una questione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, di seguito "servizi pubblici locali", liberalizzando tutte le attività economiche compatibilmente con le caratteristiche di universatità e accessibilità del servizio e limitando, negli altri casi, l'attribuzione dei diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad un analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità.

All'esito della verifica l'Ente adotta una delibera quadro che illustra l'istruttoria compiuta ed evidenzia, per i settori sottratti alla liberalizzazione, i fallimenti del sistema concorrenziale e, viceversa, i benefici per la stabilizzazione, lo sviluppo e l'equità all'interno della comunità locale derivanti dal mantenimento di un regime di esclusiva del servizio.

....omississ.....

Vista la Legge12/11/2011 n. 183 (Legge di stabilità 2012) approvata in via definitiva dal Parlamento il 12/11/2011 e pubblicata sulla G.U. in data 14 novembre 2011, n. 265.

Visto in particolare l'art. 9 di detta Legge che, a modifica dell'art. 4 del citato D.L. 138/2011 e della relativa Legge di conversione n. 148/2008, al comma 2 lettera c) *stabilisce che: in caso contrario e comunque in assenza di delibera l'Ente non può procede all'attribuzione di diritti di esclusiva*;

Visto il successivo comma 33 ter della stessa Legge che stabilisce:" con decreto del Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale, adottato entro il 31 gennaio 2012, di concerto con ministri dell'Economia e delle Finanze e dell'Interno, sentita la conferenza unificata, sono definiti:

i criteri per la verifica della realizzabilità di una questione concorrenziale ovvero della attribuzione di diritti di esclusiva dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e l'adozione della delibera quadro da parte dell'Ente locale:

le modalità attuative anche tenendo conto delle diverse condizioni di erogazione in termini di aree, popolazioni e caratteristiche del territorio servito:

Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 44 del 30.11.2011 con la quale, nelle more dell'adozione dei provvedimenti ministeriali in ordine alla definizione dei criteri di verifica gestionale dei servizi pubblici locali, previsti entro il 31 gennaio 2012, si debba necessariamente fornire apposito indirizzo ai Responsabili dei Servizi interessati circa lo stato della gestione dei contratti di servizio in scadenza al 31.12.2011, prorogandogli stessi fino all'emanazione dei provvedimenti ministeriali in argomento e quindi all'adozione della deliberazione quadro prevista dall'art. 4 comma 2 del pri volte citato D.L. 138/2011, convertito con modificazione in Legge 148/2011.

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 196 del 20.7.2012 che ha dichiarato costituzionalmente illegittima l'intera disciplina dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica (art. 4, d.l. 138/11, convertito nella l. 148/11 e s.m.i.) per contrarietà all'art. 75 della Costituzione, essendo stato violato il principio del divieto di riproposizione della normativa abrogata con il *referendum* popolare.

Visto l'art. 4 legge 7 agosto 2012, n. 135, disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, ad invarianza dei servizi ai cittadini sulla al comma 1 che prevede:

- "Nei confronti delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all" articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano conseguito nell" anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento, si procede, alternativamente:
- a) allo scioglimento della società entro il 31 dicembre 2013;
- b) all" alienazione, con procedure di evidenza pubblica, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto entro il 30 giugno 2013 ed alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal l'gennaio 2014.
- 2. Ove l' anninistrazione non proceda secondo quanto stabilito ai sensi del comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le predette società non possono comunque ricevere affidamenti diretti di servizi, né possono fruire del rinnovo di affidamenti di cui sono titolari. I servizi già prestati dalle società, ove non vengano prodotti nell' ambito dell' amministrazione, devono essere acquisiti nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale.

Considerato che stante il nuovo quadro normativo delineato per la gestione dei servizi pubblici locali da parte delle società a partecipazione pubblica, dapprima con la sentenza della corte costituzionale e con la legge n. 135/2012ntro il 31 dicembre 2013, sulla spending revew, che impone una valutazione approfondita circa le azioni da predisporre in ordine alla gestione dei servizi affidati alla società partecipata Multiservizi srl in scadenza al 30.90.2012;

Ritenuto, pertanto doveroso ed opportuno, fornire appositi indirizzi al responsabile del dipartimento 1 di prorogare i contratti in essere con la società partecipata Multiservizi fino al 31.12.2012, nelle more della definizione dei criteri di gestione dei servizi da parte delle società a partecipazione pubblica, ai sensi della intervenuta normativa L.n. 135/2012 sulla "spending review", che prevede, tra le altre cose, un processo di razionalizzazione e di ristrutturazione delle società partecipate, nonché la liquidazione delle stesse entro il 31.12.2013 o, in alternativa, entro il 30 giugno 2013, l'alienazione con procedure di evidenza pubblica delle partecipazioni detenute dalle PP.AA, in considerazione che l'ente ha già formulato al responsabile del dipartimento 1 apposita richiesta volta a verificare i costi di gestione dei servizi attualmente erogati dalla società partecipata multi servizi comparandoli con quelli ritraibili dal mercato;

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione di cui al presente provvedimento, reso dal responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto il bilancio esercizio finanziario 2012;

all'unanimità dei voti espressi legalmente;

DELIBERA

- 1. Di fornire, **per le motivazioni indicate in premessa**, appositi indirizzi al responsabile del dipartimento 1 di prorogare i contratti in essere con la società partecipata Multiservizi fino al 31.12.2012, nelle more della definizione dei criteri di gestione dei servizi da parte delle società a partecipazione pubblica, ai sensi della intervenuta normativa L.n. 135/2012 sulla "spending review", che prevede, tra le attre cose, un processo di razionalizzazione e di ristrutturazione delle società partecipate, nonche la liquidazione delle stesse entro il 31.12.2013 o, in alternativa, entro il 30 giugno 2013, l'alienazione con procedure di evidenza pubblica delle partecipazioni detenute dalle PP.AA, in considerazione che l'ente ha già formulato al responsabile del dipartimento 1 apposita richiesta volta a verificare i costi di gestione dei servizi attualmente erogati dalla società partecipata multi servizi comparandoli con quelli ritraibili dal mercato;
- 2. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 40 comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, con il voto unanime degli intervenuti, stante l'urgenza di provvedere in merito.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 225 * DEL 25.09-2012

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO Lgs. 18.8.2000 N. 267 SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE AVENTE PER OGCETT

Oggetto: Legge n. 135/2012 sulla "spending review" – indirizzi sull'affidamento servizi alla Società Multiservizi Lepini S.r.L

DIPARTIMENTO N. 1

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: Comma 1° - art. 49 D. lgs. 267/2000

FAVOREVOLE

IL RESPONSABOLE DEP DIPARTIMENTO1 Dott.sa Carletti Carla

Data 25.9.2012



timbro

DIPARTIMENTO N.2

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA CONTABILE: FAVOREVOLE Comma 1 - art.49 D. lgs. 267/2000

RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2

Rag. Mastrantoni Rachele

Data 25.9.2012

IL SINDACO F.to avv. UMBERTO MACCI IL SEGRETARIO COMUNALE F.to dott. **LUIGI PILONE**

	REFERTO DI PUB	BLICAZIONE (art.1	24 D. L	gs. 18 agosto 2000 r	n. 267) 💛 📝
Certifico io s	Reg. Pubbl. ottoscritto Segretario d tato pubblicato il giorn	comunale su confor o 19 OTT.2012 a	me dichi Il'Albo F	arazione del Messo, Pretorio ove rimarrà	che copia del presente esposto per 15 giorn
IL MESSO N	OTIFICATORE			RETARIO COMUNA	LE
lì, 19 OTT.20	012		F.to dott. LUIGI PILONE		
E' copia con	forme all'originale da	servire per uso am	ministra		
Dalla Reside	enza Comunale lì, 19 C	OTT.2012		IL SEGRETARIO	
		NICAZIONE AI CAP artt.125 D. Lgs. 18 a			
Si da atto ch pubblicazione	e del presente verbale ve e ai Capigruppo consilia	viene data comunica ri.	azione o	gi 19 OTT.2012	giorno di
lì, 19 O	TT.2012	\$ C		IL SEGRETARIO C f.to dott. LUIGI PI	
c	CERTIFICATO DI ESEC	UTIVITA' (art.134 D	. Lgs. 1	8 agosto 2000 n. 267	7)
Si certifica che la suestesa deliberazione e stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncie di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data.					
lì,				IL SEGRETARIO CO dott. LUIGI PI	
	esa deliberazione è dive 8 agosto 2000 n. 267.	enuta esecutiva in da	ata	ai sensi del	4° comma dell'art.134
lì,				IL SEGRETARIO f.to dott. LUIGI P	

COMUNE DI PRIVERNO (Provincia di Latina)

